



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 21 DEL 03/02/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIALE VENEZIA PER OPERE DI CANTIERE CONVENZIONATE FINALIZZATE AL RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DELLE STRUTTURE. DITTA DE LIBERALI SRL

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

**Premesso** che il tratto di viale Venezia compreso tra il civ. 1 (hotel Windsor) e l'intersezione con l'8° accesso al mare di via A. Bafile sarà interessata da OO.UU. convenzionate ai P.d.C. n. 0056607/2024 del 12/07/2024 e 0062203/2024 del 02/08/2024, consistenti nel rifacimento/adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, del marciapiede, degli asfalti e della segnaletica;

**Visto** la richiesta presentata dalla ditta DE LIBERALI S.R.L. con sede a Albaredo di Vedelago TV, in via Fornace 12, acquisita con prot. n. 2026/6375 del 29/01/2026, con la quale si chiede l'emissione d'ordinanza di istituzione di senso unico alternato sul tratto di viale Venezia interessato dalle opere di urbanizzazione suindicate;

**Visto** la concessione per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche n. /2026/3 del 15/01/2026 sino al 30/04/2026;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

**Disposizioni particolari**

- 1) Che dalla data di **pubblicazione** della presente ordinanza **sino al 30/04/2026** (e con eccezione per le date di cui al punto 3), sul tratto di viale Venezia compreso tra il civ. 1 (hotel Windsor) e l'intersezione con l'8° accesso al mare di via A. Bafile la **circolazione** veicolare possa essere opportunamente **regolamentata e resa a senso unico alternato di marcia** regolato da impianto semaforico o da moviere e la **sosta**, anche al fine di garantire un adeguato ed agevole spazio di circolazione in presenza dell'istituzione del senso unico alternato, possa essere vietata su uno o entrambi i lati con rimozione del mezzo a carico degli inadempienti;
- 2) Che nel periodo indicato al punto precedente, in caso di **interruzione del transito pedonale** sul marciapiede esistente, dovrà essere predisposta adeguata segnaletica indicante l'interruzione e la deviazione della circolazione pedonale sulle laterali subito a monte e a valle dell'area di occupazione; in alternativa potrà essere individuato e predisposto altro percorso, o passaggio pedonale, che dovrà essere opportunamente approntato e segnalato in modo da garantire la sicurezza dei pedoni e l'agevole transito delle correnti veicolari.
- 3) Che nelle giornate del **10, 11 e 12 aprile 2026** (svolgimento evento Beach e Kite Festival 2026), o in altro periodo che dovesse essere successivamente individuato a causa di anticipi, proroghe o posticipi della manifestazione, i lavori su viale Venezia vengano temporaneamente interrotti e le limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale vengano interamente sospese o, comunque, limitate all'area di effettivo ed attuale intervento, da considerarsi in base allo stato d'avanzamento lavori.

## **Disposizioni generali**

La ditta esecutrice dei lavori avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del Disciplinare Tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/07/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Inoltre:

1. l'area di cantiere sia delimitata con cartelli del tipo "Segnali Temporanei - Tabella Lavori" conformi alla Figura II 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale, che dovranno riportare i seguenti riferimenti:
  - a. *l'ente proprietario della strada;*
  - b. *il numero di ordinanza;*
  - c. *l'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori;*
  - d. *le date di inizio e fine lavori;*
  - e. *l'indicazione ed il recapito telefonico del responsabile del cantiere;*
2. la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata ai sensi art. 36 D.P.R. 495/92;
3. l'area delle operazioni (dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE, ecc.) dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento;
4. l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori;
5. l'eventuale **segnaletica di divieto di sosta** occorrente per definire l'occupazione della sede stradale dovrà essere apposta **almeno 48 ore prima** dell'inizio dell'occupazione. Sulla stessa dovrà essere riportato il numero del presente provvedimento;
6. è fatto obbligo, a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso della chiusura della strada in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.
7. altresì è fatto obbligo a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione.
8. Eventuale segnaletica incoerente già presente sui luoghi all'avvio delle operazioni dovrà essere rimossa e/o oscurata a cura della ditta operante. Al termine delle stesse operazioni, contestualmente alla riapertura al traffico ordinario dell'area di cantiere, tutta la segnaletica manomessa (laddove confermata) dovrà essere prontamente ripristinata a cura e a spese della medesima ditta.

### **In ogni caso:**

Dovrà essere garantito l'accesso alle proprietà pubbliche e private ricomprese all'interno dell'area interessata dai lavori (con particolare riferimento agli accessi carrai e pedonali) nonché ai mezzi in servizio di soccorso o di emergenza. Laddove questo non risulti possibile, per comprovate ragioni e necessità di cantiere, ancorché sopravvenute e non altrimenti gestibili, sarà onere della ditta esecutrice fornire un'adeguata e tempestiva informazione ai soggetti interessati comunicando, con ampio preavviso e comunque tempestivamente, l'impossibilità di accedere alle suindicate proprietà. Tale interdizione, al fine di recare il minor disagio possibile, dovrà limitarsi al compimento delle operazioni strettamente necessarie e non dovrà protrarsi senza giustificato motivo.

L'informazione potrà essere data tramite contatti diretti con l'utenza, affissione di avvisi cartacei in prossimità delle proprietà e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo che si dimostri efficace per il raggiungimento di tale scopo.

**Dovrà essere adottato, comunque, ogni accorgimento rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, anche se non espressamente prescritto.**

Il presente provvedimento è condizionato all'osservanza delle limitazioni, in termini di autorizzazioni, emissioni sonore e di orario di lavoro, di cui al Titolo V del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Jesolo (approvato con Delibera del Consiglio n. 82 del 18/06/2015).

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Eventuali proroghe di validità temporale, considerata la stagionalità del territorio, potranno essere concesse a seguito di apposita richiesta che sarà rimessa al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.